



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

**schema di CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO
SITO IN VIALE SARMAZZANO E DELLE AREE E STRUTTURE ANNESSE**

L'anno addì..... del mese di presso il Comune di Vizzolo Predabissi, Via Verdi n. 9 in attuazione di:

- ✓ deliberazione della Giunta comunale n. 00 del 00 _____ 2023
- ✓ determinazione della Responsabile dell'Area Servizi Socio Educativi n°.....del..... ;

TRA

il Comune di Vizzolo Predabissi, con sede in Vizzolo Predabissi, Via Verdi n, 9 codice fiscale 84503700159, rappresentato da Laura Martocchia, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Socio Educativi, nominata con Decreto Sindacale n. 01 del 07/01/2021 del Registro dei Decreti del Sindaco del Comune di Vizzolo Predabissi di seguito detto Concedente, che interviene in nome e per conto del Comune di Vizzolo Predabissi

E
_____ con sede in _____ - codice
fiscale _____ nella persona del proprio Presidente pro-tempore Sig.
_____ nato a _____ il _____ - CF _____
di seguito "Gestore";

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Vizzolo Predabissi è proprietario dell'impianto sportivo Campo da calcio sito in Sarmazzano, con ingresso per il pubblico in Viale Sarmazzano ed ingresso per gli atleti in Via Giovanni Paolo I n. 8;
- ✓ che il D. lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 stabilisce che "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Vizzolo Predabissi, come sopra rappresentato, concede in gestione per l'esercizio dell'attività sportiva "CALCIO" alla _____ e per essa al Sig. _____, Presidente _____,

il CAMPO DA CALCIO DI VIZZOLO PREDABISSI sito in Sarmazzano, con ingresso per il pubblico in Viale Sarmazzano ed ingresso per gli atleti in Via Giovanni Paolo I n. 8, con le relative



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

pertinenze, individuato nelle allegate planimetrie (da 1 a 10) comprendente:

- *n.1 campo da calcio da gara*
- *n. 1 campo da calcio da allenamento*
- *relative pertinenze (spogliatoi, magazzino, biglietteria, servizi igienici)*
- *aree verdi*
- *aree di accesso*
- *viali pedonali*
- *alberature*
- *impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto e attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione del centro sportivo*
- *tribuna per gli spettatori.*

All'avvio della presente concessione verrà redatto un verbale di consegna dell'impianto al Gestore. Il gestore prende in carico la struttura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della sottoscrizione del verbale di consegna, senza avere nulla a pretendere dal Comune di Vizzolo Predabissi, il quale non effettuerà interventi al di fuori di quelli espressamente previsti dalla presente Convenzione.

Si specifica che tutti gli interventi necessari/finalizzati al ripristino delle strutture ed alla ripresa delle attività presso delle stesse, restano a carico del gestore, senza distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Art. 2 - FINALITA'

Considerate le finalità sociali della concessione si conviene che:

- ad ogni iscritto, residente in Vizzolo Predabissi, venga applicato, per ogni anno sportivo, uno sconto del 10% sul costo di iscrizione.
- sia concessa la gratuità della pratica sportiva ad un minimo di 5 minori, residenti in Vizzolo Predabissi, su indicazione del Servizio Sociale professionale del Comune di Vizzolo Predabissi.

Art. 3 – DURATA

La durata della concessione s'intende fissata in n. 8 (otto) anni, **dalla data di sottoscrizione della convenzione** ed è escluso il tacito rinnovo.

La presente convenzione è prorogabile per n. anni 2 (due), a richiesta del gestore e previo assenso motivato dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - USO DEGLI IMPIANTI

L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come evidenziato nel verbale di consegna; tutti i lavori (ed i relativi costi) di ripristino funzionalità, adeguamento normativo, e quant'altro necessario per riprendere la attività sportive in sicurezza sono a carico dell'affidatario.

L'impianto dovrà essere esclusivamente destinato all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica di "CALCIO" ed occasionalmente ad altre attività sportive strettamente connesse ed accessorie.

All'interno della struttura sono ammessi esclusivamente striscioni pubblicitari degli sponsor dell'affidatario stesso.

È fatto espresso divieto al Gestore di sub concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente Convenzione.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

È possibile concedere l'utilizzo del campo ad associazioni o società sportive terze, rimanendo inalterata la destinazione dello stesso, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale e introitate dal gestore affidatario, il quale le destina ad attività di manutenzione degli spazi gestiti, rendicontando l'utilizzo all'Amministrazione Comunale entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 5 - RESPONSABILITA' DI GESTIONE

Per la gestione degli immobili concessi il Gestore utilizzerà i propri addetti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Sono inoltre a carico del Gestore tutti gli eventuali oneri di natura fiscale, previdenziale e assistenziale derivanti dall'utilizzo del personale impiegato e della struttura stessa.

Il Gestore presenta all'Amministrazione Comunale un rendiconto annuale relativo alla gestione dell'impianto entro il 31 marzo di ogni anno, allegando allo stesso l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del legale rappresentante e/o del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi entro 30 giorni.

Art. 6 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Ogni responsabilità per danni a cose e a persone, causati e/o connessi all'esercizio della presente concessione, è per intero e senza riserve od eccezioni a carico del Gestore, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in proposito.

Il Gestore è direttamente responsabile del corretto utilizzo di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle attrezzature e degli arredi di proprietà del Comune di cui l'impianto sportivo è dotato.

Il Gestore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni alle strutture (fatto salvo il normale deperimento e deterioramento dovuto al tempo e all'utilizzo), di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.

Il Gestore si obbliga a fornire, con durata coincidente con quella della presente convenzione, assicurazione con primaria compagnia per responsabilità civile verso terzi (eventuali responsabilità nei confronti sia degli utenti dell'impianto sia del personale addetto allo stesso nonché per i danni di qualsiasi natura arrecati alle strutture) per un massimale fino a € 1.000.000,00 (un milione).

Copia della predetta assicurazione dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di sicurezza e delle condizioni di lavoro, secondo le prescrizioni di legge.

Ai sensi del D.M. 18.03.1996 il datore di lavoro, nell'ambito di un impianto sportivo, coincide con il gestore dell'impianto stesso il quale è chiamato a garantire l'incolumità psico-fisica dei lavoratori e dei terzi.

Art. 7 – FIDEIUSSIONE

Il Gestore è tenuto alla costituzione a favore del Comune, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, idonea fideiussione dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila), avente durata coincidente con quella della Convenzione stessa.

Resta intesa la facoltà dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sulla fideiussione in ogni caso di mancato pagamento o esecuzione d'ufficio, fermo restando l'obbligo, per il gestore della struttura, di



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

ricostituzione della stessa.

Copia della predetta fideiussione dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il soggetto affidatario dovrà gestire gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Tutti gli interventi necessari/finalizzati al ripristino delle strutture ed alla ripresa delle attività presso la struttura sono a carico del gestore senza distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Sono a carico del Gestore i seguenti oneri:

- a) la conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo, con il compito di vigilare, custodire e conservare l'impianto, in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti;
- b) la stipula di polizza assicurativa e fideiussione (copia delle quali dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale);
- c) la gestione dell'impianto, comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - segnatura dei campi da calcio;
 - fornitura e posa delle reti;
 - verniciatura pali porte;
 - manutenzione ordinaria del tappeto erboso, consistente in: preparazione di inizio anno dei campi sportivi; sfalcio erba e relativo smaltimento dei rifiuti vegetali; semina ed integrazione del tappeto erboso durante la stagione sportiva;
 - sabbiatura dei campi;
 - rimozione della neve in caso di nevicate;
 - manutenzione del verde presente nel centro sportivo effettuando il regolare taglio dell'erba e delle siepi, la potatura degli alberi a basso ed alto fusto che si trovano all'interno della struttura sportiva, l'annaffiatura;
 - manutenzione ordinaria degli immobili in uso, consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: imbiancatura pareti, sostituzione di lampade e lampadine bruciate; sistemazione di rubinetteria ammalorata; sistemazione e sostituzione di serrature, sostituzione di vetri rotti, sistemazione scarichi docce, lavandini, ecc., quando otturati, riparazione e sostituzione infissi e porte, riparazione e sostituzione mattonelle e battiscopa, ripristino intonaco;
 - manutenzione ordinaria degli arredi e dei beni mobili eventualmente installati nell'impianto e loro sostituzione in caso di rottura, ammaloramento o sparizione;
 - conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti con personale in possesso dei requisiti di legge;
 - pulizia delle aree scoperte e coperte;
 - la disinfezione e disinfestazione periodica;
- d) i materiali necessari per l'espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria;
- e) manutenzione straordinaria sino ad un massimo di € 6.000,00 oltre iva per intervento;
- f) voltura delle utenze relativa ad acqua ed elettricità nel termine di gg. 30 dalla sottoscrizione della presente Convenzione; le spese anticipate dall'Amministrazione Comunale per dette utenze sino alla volturazione saranno rimborsate dal gestore entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta di rimborso.

In merito all'utenza del servizio idrico si segnala che al contatore della struttura in avviso sono



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

collegate anche le fontanelle ubicate nel parco giochi attiguo; non sono previsti per il gestore rimborsi o indennizzi di sorta per il consumo di acqua delle stesse.

Nel caso in cui, nel corso della durata della presente Convenzione, il Comune di Vizzolo Predabissi dovesse iniziare a pagare i consumi dell'utenza relativa alla fornitura di gas, l'utenza medesima dovrà essere volturata dal Gestore entro il termine 30 gg; le spese anticipate dall'Amministrazione Comunale per detta utenza sino alla volturazione saranno rimborsate dal gestore entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta di rimborso.

- g) verifica, manutenzione ed eventuale sostituzione dei dispositivi DAE presenti presso la struttura;
- h) tutte le eventuali iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi previsti dalla legge e dai regolamenti;
- i) autorizzazioni / licenze necessarie per la gestione del bar ristoro.

Le parti danno atto che i lavori di manutenzione ordinaria elencati s'intendono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Il Gestore si obbliga ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, ancorché non espressamente indicate ed in ogni caso si obbliga ad eseguire le manutenzioni e le riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri di manutenzione straordinaria sugli immobili e sul verde per importo superiore ad €. 6.000,00 oltre iva. Si specifica che non sono ricompresi in questa voce eventuali interventi necessari/finalizzati alla ripresa delle attività presso la struttura, i quali restano a carico del gestore.

L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire tempi e modi di esecuzione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

Art. 10 - INTERVENTI STRAORDINARI MIGLIORATIVI

Ogni intervento eccedente l'ordinaria manutenzione da eseguirsi sull'impianto oggetto della presente Convenzione o che si rendesse necessario per il miglior godimento della struttura concessa, purché non comporti modifiche alla destinazione d'uso, potrà essere effettuato dal Gestore solo ed esclusivamente previa espressa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Gestore dovrà, in ogni caso, munirsi a propria cura e spese del titolo abilitativo edilizio (se previsto).

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ordinare la demolizione o la rimozione delle opere eseguite dal Gestore in assenza di preventiva autorizzazione. La demolizione o la rimozione dovranno essere eseguite a cura e a spese del Gestore stesso entro il termine assegnato dall'Amministrazione.

In ogni caso, in relazione ai sopra indicati interventi, il Gestore nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese o a qualunque altro titolo.

Le eventuali opere regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale ed eseguite direttamente dal Gestore diventeranno, alla scadenza del presente atto, di proprietà comunale senza onere e rimborso alcuno a carico del Comune verso il Gestore stesso.

Art. 11 – CANONE

Il Gestore riconoscerà un canone simbolico annuo al Comune di € (.....) oltre IVA, che dovrà



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

essere corrisposto in un'unica rata anticipata entro 30 gg. dalla data della richiesta di pagamento. L'importo del canone viene calcolato per frazione mensile a partire dalla data di consegna della struttura.

Art. 12 - ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE

Il Gestore si impegna a mettere a disposizione del Comune la struttura per un massimo di 10 (dieci) giornate all'anno, compatibilmente con gli impegni del calendario dei tornei sportivi.

L'Amministrazione Comunale (con un preavviso di almeno dieci giorni) può presentare richiesta al Gestore di utilizzo della struttura sportiva al fine di organizzare eventi, manifestazioni, attività di pubblico interesse.

Art. 13 – VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri incaricati, il controllo e la sorveglianza per verificare che la gestione dell'impianto avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto delle clausole previste nell'atto di concessione. Al personale comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo, è garantito libero accesso a qualunque locale e struttura data in gestione al fine di svolgere la prescritta attività ispettiva.

Art. 14 - PENALI

Nel caso di negligenza nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione da parte del Gestore, l'Amministrazione Comunale provvederà alla contestazione ed alla formale diffida ad adempiere, assegnando un termine per l'adempimento. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il Gestore non abbia provveduto a quanto richiesto, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

- a) mancata esecuzione delle attività/interventi di manutenzione ordinaria: da € 200,00 a € 400,00 per ciascuna violazione degli obblighi di cui all'art. 8 lettera c) della presente convenzione;
- b) mancata esecuzione delle attività/interventi di manutenzione straordinaria: da € 400,00 a € 800,00 per ciascuna violazione degli obblighi di cui all'art. 8 lettera e) della presente convenzione;
- c) ritardo nella volturazione delle utenze rispetto al termine di cui all'art. 8 lettera f): € 500,00;
- d) mancata verifica, manutenzione ed eventuale sostituzione dei dispositivi DAE presenti presso la struttura: € 500,00 per ciascun episodio rilevato;
- e) ogni ulteriore violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione: da € 200,00 a € 1.000,00.

Art. 15 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi mancanze nell'adempimento degli obblighi convenzionali e dove l'aggiudicatario regolarmente diffidato non dovesse ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari. Le spese relative a detti interventi, maggiorate del 10% per gli oneri d'amministrazione, saranno addebitate all'aggiudicatario e il Comune potrà incamerare l'importo corrispondente alla fideiussione con l'obbligo dell'aggiudicatario di ricostituire la cauzione fino alla somma iniziale.

Art. 16 - REVOCA



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Il Comune si riserva la facoltà di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse connessi a finalità istituzionali deliberati dalla Giunta Comunale.

La revoca sarà comunicata al Gestore mediante PEC o Raccomandata A/R, assegnando un termine per il rilascio dell'immobile non superiore a mesi 6 (sei), senza che lo stesso possa vantare alcun diritto a rimborsi o indennizzi di sorta.

Art. 17 - DECADENZA E RISOLUZIONE

Costituiscono cause di decadenza:

- a) il venire meno dei requisiti soggettivi previsti per la partecipazione alla procedura aperta finalizzata alla presente concessione;
- b) la violazione del divieto di sub-concessione;
- c) il mancato pagamento del canone di n. 2 (due) annualità;
- d) l'interruzione delle attività sportive e gestionali, in assenza di giusta causa, per un periodo superiore a n. 1 mese;
- e) l'esercizio, da parte del Gestore, all'interno degli spazi assegnati, di attività diverse da quelle ammesse ai sensi della presente Convenzione;
- f) l'inadempimento da parte del Gestore degli obblighi assicurativi;
- g) gravi inadempienze del concessionario agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, regolarmente contestati dall'Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o Raccomandata A.R., alle quali il concessionario non presenti adeguate controdeduzioni nel termine di 10 giorni.

In tali casi il concessionario avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile, libero da cose e da persone.

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti.

ART. 18 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Alla naturale scadenza della convenzione, nonché al cessare a qualsiasi titolo della autorizzazione, l'impianto sportivo e le chiavi di accesso, compreso le addizioni e le migliorie, dovranno essere consegnati all'Ente proprietario in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Ente.

Nel caso di inottemperanza l'Ente proprietario procederà allo sgombero d'ufficio a spese del concessionario.

All'atto di riconsegna delle chiavi verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna chiavi.

ART. 19 - PRIVACY

I dati acquisiti per l'espletamento delle attività connesse con la presente Convenzione saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Comune di Vizzolo Predabissi PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Email:



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

RPD_privacy@comune.vizzolopredabissi.mi.it

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

Con la stipula della presente convenzione il Gestore si impegna a operare nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo adeguate garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE n.679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo n. 6 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione sono a carico del Gestore.

Per tutto quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione specifica in materia di sport e gestione di impianti sportivi.

Letto, confermato e sottoscritto. Addì,

per il Comune.....

Per il Gestore

Sottoscrizione per espressa accettazione Art 16 - REVOCA

Addì,

per il Comune.....

Per il Gestore